

Il Consiglio di giustizia amministrativa affida alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede l'incompatibilità del coniuge (del rettore o dei professori del dipartimento interessato) che intenda partecipare alla procedura di chiamata dei docenti universitari

[C.g.a. ordinanza 8 febbraio 2018, n. 76 – Pres. De Nictolis, Est. Simonetti](#)

Università degli studi – Professore ordinario e associato – Chiamata – Coniuge – Incompatibilità – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, l. 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui – disponendo che “ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo” – non fa menzione del rapporto di coniugio in aggiunta alla parentela e alla affinità, fino al quarto grado compreso (1).

(1).- I. Con l'ordinanza in epigrafe il C.g.a. rimette alla Corte costituzionale i dubbi in ordine alla legittimità dell'estensione della legislazione che detta le preclusioni alla partecipazione dei procedimenti a chiamata dei professori universitari, senza prevedere espressamente il rapporto di coniugio.

II.- La questione è sorta nell'ambito di un complesso contenzioso concernente il bando di una procedura di selezione indetta ai sensi dell'art. 24, co. 6, della l. n. 240/2010, per la chiamata di un professore universitario di prima fascia. In particolare, si è posto il problema dell'estensione in via esecutiva della causa preclusiva alla partecipazione alla procedura, derivante dai legami di parentela ed affinità fra i candidati e gli appartenenti all'università interessata, all'ipotesi del coniugio.

Nel ricostruire il quadro normativo vigente, il C.g.a., se per un verso evidenzia come in via logica l'affinità stessa presupponga il rapporto di coniugio, per un altro verso conclude nel senso che al risultato manifestamente irragionevole che si determina in ragione della lacuna normativa – che non fa menzione del coniuge, accanto a parenti e affini, come anche non fa menzione delle unioni civili e delle convivenze ai sensi della l. n. 76 del 2016 – non si possa ovviare per via interpretativa.

In proposito, ostano il carattere e la natura della disposizione di legge da applicare che, ponendo un limite alla libertà di accesso ai concorsi pubblici, ha portata tassativa e non può essere applicata fuori dei casi espressamente contemplati.

Conseguentemente, a fronte di un dato normativo dal tenore testuale univoco ed insuperabile, la sola via per rimediare alla indicata irragionevole lacuna viene individuata nella rimessione della questione alla Consulta.

Viene quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma predetta nella parte in cui consente a coloro che sono in rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata (ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo), di partecipare ai procedimenti per la chiamata alla docenza universitaria.

In proposito l'ordinanza richiama la giurisprudenza della Consulta in ordine all'omogeneità della situazione del coniuge rispetto a quella dei parenti e degli affini che postula un eguale trattamento, in assenza di qualsiasi valida ragione che giustifichi una diversità di disciplina.

III. A fini di completezza, si segnala.

a) in generale, sulla omogeneità della situazione del coniuge rispetto a parenti e affini, Corte cost. 18 aprile 1997, n. 99, in *Foro it.* 1998, I, 3074; Corte cost. 31 maggio 1983, n. 144, in *Foro it.* 1983, I, 1493 e in *Il civilista* 2011, 4, 54 con nota di FRANCO, secondo cui “è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. - l'art. 156 comma 6 c.c., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute in tema di separazione dei coniugi (potere del giudice di disporre, su richiesta dell'avente diritto, il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a corrispondere quanto è necessario al mantenimento dell'altro, e di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato che una parte di essi venga versata direttamente agli aventi diritto) si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati”;

b) sulla estensione dei benefici per la assistenza del disabile tenuto conto della omogeneità delle situazioni relative a parenti, coniugi ed affini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 25 luglio 2017, n. 343, secondo cui “l'art. 24 della L. 183 /2010, espressamente intitolato alla modifica della disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità, ha sostituito il comma 3 e il comma 5 della L. 104/1992 «eliminando i requisiti della c.d. continuità ed esclusività nell'assistenza quali necessari presupposti per la concessione dei benefici»: costituisce elemento sufficiente per godere dei benefici richiesti che il lavoratore, dipendente pubblico o privato, assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. La nuova normativa si è allineata al principio di solidarietà (art. 2 della Costituzione, secondo il quale «la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»), consentendo che questo trovi margini più ampi per realizzarsi”;

c) su limiti e le preclusioni alla chiamata di docente universitario, cfr. in generale, Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3626, secondo cui *“l’art. 18, l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario)», la cui rubrica reca « Chiamata dei professori », dispone che « ciascuna Università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa ».* La disposizione in esame deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano prestato servizio presso l’Università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa”;

d) sulla individuazione delle cause preclusive alla partecipazione ad una procedura di chiamata di docente universitario, Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1270 in *Vita notarile* 2013, 1, 174, secondo cui *“l’art. 18, comma 1, lett. b) e c), l. 30 dicembre 2010, n. 240, che stabilisce che ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato, non possono “partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso che si trovano in posizione di incompatibilità anche coloro che sono legati da rapporto di coniugio con uno dei soggetti indicati nella disposizione citata. Non prevalendo il matrimonio sul principio di eguaglianza e su quello di imparzialità amministrativa, nessun rilievo in contrario può avere l’argomento per cui si tratterebbe di una scelta del legislatore che intende tutelare il matrimonio, salvo assumere che il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario vada addirittura istituzionalizzato”;*

e) in dottrina, sulla composizione della commissione di valutazione dei docenti universitari, la nomina dei commissari, le cause di astensione e incompatibilità, v. DAPAS – VIOLA, in *Il pubblico impiego non privatizzato*, a cura di CARINCI – TENORE, V, *I professori universitari*, 2010, Milano, 60 ss..